

Prot.n.9/23-na
Circ.n.4/23

Ai Consiglieri nazionali
Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Alle Segreterie regionali
Alle scuole dell'infanzia FISM
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 3 febbraio 2023

Oggetto: Bonus Energia

La recente normativa in tema di aiuti per l'elevato costo dell'energia elettrica e del gas, avendo esteso dal 4° trimestre l'agevolazione alle imprese non energivore con contatori di potenza per energia elettrica disponibile pari o superiore a 4,5 kw, ed avendo prorogato il periodo interessato al credito al 4 trimestre 22 (nel terzo trimestre gran parte delle scuole erano chiuse o comunque con consumi ridotti visto il periodo estivo) ed il primo trimestre 2023, rende accessibile a tutte le scuole paritarie la possibilità di beneficiare di un credito d'imposta.


Si invia la presente circolare riepilogativa della normativa in corso.

A chi spetta?

Beneficiarie dei crediti d'imposta in esame sono le **"imprese"** che sostengono i costi per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Sotto il profilo soggettivo, dunque, i crediti d'imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, che – **indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato** – rispettano le condizioni normativamente previste.

Le scuole paritarie sono comprese tra i soggetti destinatari dei crediti di imposta?

La circolare dell'Agenzia Entrate n.36/e del 29/11/2022 recita: si ritiene, inoltre, che in assenza di un'espressa esclusione normativa, possano beneficiare delle misure in commento **sia gli enti commerciali sia gli enti non commerciali** di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), ivi comprese, ad esempio, le Opere pie, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) e le Aziende unità sanitarie locali (AUSL) – e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui



all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 4609, **nel presupposto che esercitino anche un'attività commerciale.**

(Si veda anche risposta interpello n.586/del 2022).

Come fare quando l'ente ha un solo contatore per uso istituzionale e commerciale?

In particolare con riferimento **agli enti non commerciali e alle ONLUS**, il credito d'imposta spetta solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale **utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata.** A tal fine, nel caso in cui l'ente non sia **dotato** di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare **criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese** (quali, ad esempio, per il gas e per l'energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).

In cosa consiste il credito di imposta?

A) Componente energetica per scuole paritarie non energivore per 4 trimestre 2022

Ai sensi del comma 3, spetta un credito d'imposta, pari al **30 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto della **componente energetica**, acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di **ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2022**, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, corrispondente a una potenza impegnata di circa 4 kW (in luogo della potenza disponibile minima di 16,5 kW prevista per il secondo e il terzo trimestre 2022), diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, sempre che il prezzo abbia subito nel terzo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh, al netto di imposte e sussidi, superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Per ogni approfondimento, si richiamano le circolari n. 13/E del 2022 e n. 25/E del 2022;

Es di CALCOLO PER BONUS ENERGIA 4 TRIMESTRE 2022

3° trimestre 2022 costo per KWH (al netto imposte e sussidi)


3° trimestre 2019 costo per KWH (al netto imposte e sussidi)

Differenza $\geq 30\%$ del costo 3° trimestre 2019

CREDITO IMPOSTA DEL 30% della spesa del 4° Trimestre 2022

B) Componente gas naturale per scuole paritarie non gasivore 4 trimestre 2022

Ai sensi del comma 4, spetta un credito d'imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre e dicembre dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, in favore delle imprese diverse da quelle



a forte consumo di gas naturale, a condizione che il prezzo del gas naturale determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal GME abbia subito, nel terzo trimestre 2022, un incremento maggiore del 30 per cento sul medesimo periodo del 2019. Per ogni approfondimento, si rinvia alla circolare n. 20/E e 36 del 2022.

CALCOLO PER BONUS GAS naturale 4 TRIMESTRE 2022

3° trimestre 2022 costo del gas (media pubblicata GME)

3° trimestre 2019 costo del gas (media pubblicata GME)

Differenza $\geq 30\%$ del costo 3° trimestre 2019

CREDITO IMPOSTA DEL 40% della spesa del 4° trimestre 2022

C) Componente energetica e gas naturale per scuole paritarie non energivore per 1 trimestre 2023

La legge di bilancio n.197 del 2022 ai commi da 2 a 9 dell'art 1 ha prorogato anche per il **1° trimestre 2023** i bonus energetici aumentando **dal 30 al 35%** della spesa sostenuta nel 1° trimestre 2023, il credito di imposta per la componente energetica e **dal 40 al 45%** della spesa sostenuta nel 1° trimestre 2023, il credito di imposta per la componente gas naturale. Per tale periodo (1° trimestre 2023) il confronto dell'aumento del costo del gas o componente energetica va fatto tra il costo 4 trimestre 2022/4 trimestre 2019 e la condizione è l'aumento pari o superiore al 30%.

Come utilizzare i crediti di imposta?

In forza dell'articolo 1, comma 3, del decreto Aiuti-*quater*, i crediti d'imposta relativi al **4° trimestre 2022** in esame sono utilizzabili **entro il 30 settembre 2023**, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Mentre per in forza dell'art 1 della legge di bilancio n. 197/2022 i crediti di imposta relativi al 1°trimestre 2023 sono utilizzabili entro il 31/12/2023.


Si evidenzia che i crediti d'imposta non possono essere chiesti a rimborso.

Il comma 4 dell'articolo 1 Decreto Quater dispone che i crediti d'imposta in commento sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

La circostanza che il legislatore abbia precisato che i crediti di cui trattasi siano cedibili "solo per intero" implica che l'eventuale utilizzo parziale del credito in compensazione tramite modello F24 non consente, in ogni caso, la cessione della quota non utilizzata.

Comunicazione relativa ai crediti d'imposta maturati nell'esercizio 2022

Come stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto Aiuti-*quater*, i beneficiari dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 (luglio, agosto e settembre) nonché relativi al quarto trimestre 2022 (ottobre, novembre e dicembre) sono tenuti a comunicare, **entro il 16 marzo 2023**, all'Agenzia delle Entrate,



L'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, «a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito».

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Esenzione da imposte sui redditi ed irap dei contributi e contabilità

Non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi), del TUIR;

i tax credit energia sono contributi in conto esercizio da contabilizzare nella voce A5 del conto economico (OIC 12 paragrafo 56) nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirla.

Comunicazioni al fornitore per il calcolo semplificato relativo ai crediti d'imposta riconosciuti in favore delle imprese "non energivore" e di quelle "non gasivore"

In merito ai crediti d'imposta per energia elettrica e gas relativi al quarto trimestre 2022 e successivamente al 1° trimestre 2023, nel caso in cui l'impresa/ scuola paritaria destinataria del contributo nel trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:


- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per il quarto trimestre dell'anno 2022 e successivamente per il 1° trimestre 2023.

In assenza di un'apposita modalità prevista dal fornitore, si consiglia di inviare una PEC contenente i dati della fornitura di energia e la richiesta dei dati (esempio: "si richiede di ricevere ai sensi della normativa Decreto aiuti quater e legge di bilancio 2023 una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta per il quarto trimestre dell'anno 2022 e per il 1° trimestre 2023).

Il Bonus energia imprese 2022: spetta anche in caso di affitto?

L'Agenzia delle Entrate circolare 36/E del 2022 nel rispondere a una delle domande riportate nella circolare chiarisce quale sia il soggetto che può beneficiare dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso di affitto dell'immobile.

In particolare, in caso di locazione della struttura, l'impresa conduttrice, non proprietaria dell'immobile e pertanto neanche titolare delle utenze, potrà beneficiare dei bonus nel caso in cui sostenga effettivamente tutte le spese.



Il diritto a beneficiare del credito deve essere comprovato, dunque, dalla seguente documentazione:

- copia delle fatture d'acquisto (intestate al locatore);
- copia delle fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore;
- copia del contratto di locazione dell'immobile o di altro atto che preveda espressamente l'imputazione analitica di tali spese al conduttore dell'immobile;
- documentazione probatoria relativa all'avvenuto pagamento da parte di quest'ultimo.

Senza la voltura dell'utenza da parte del conduttore dell'immobile, la mancata coincidenza tra titolarità dell'utenza e spettanza del credito d'imposta non permetterà al beneficiario di chiedere al fornitore la comunicazione con il calcolo semplificato.

Cumulabilità con altre agevolazioni

I tax credit energia sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo – tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive – non determini il superamento del costo sostenuto.

A tale proposito si precisa che l'art. 13 del DL 144/22 del 23/09/22 convertito in L. 17/11/22 N. 175 (Decreto aiuti quater) ha stabilito che per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'art.1 comma 13 del l. 10/03/2000 n.62 (cap.1477) è **incrementato di 30 milioni di € per l'anno 2022.**

Si ritiene che si possa escludere che l'incremento del contributo dei fondi di cui al capitolo 1477 possa in alcun modo configurare un'agevolazione; l'unico *trait d'union* è la motivazione dell'incremento del contributo ma è di tutta evidenza che essa è cosa diversa dalla causa giuridica che fonda ed ha fondato la contribuzione alla scuola paritaria.

In subordine è da precisare che il successivo Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n.2570 del 17/11/22 (in esecuzione al DL 144/22 Art 13) ha disposto l'assegnazione agli Uffici Scolastici Regionali delle risorse di cui al DL 144/22 per **l'esercizio finanziario 2022**, visto il DM del 21/01/22 n.8 il quale **riguarda l'anno scolastico 2021/22.**


Da tale combinato disposto se ne ricava che comunque l'aumento del contributo alle scuole paritarie cap.1477 del 2022, riguarda l'anno scolastico 2021/2022 e non riguarda quindi il quarto trimestre 2022 in quanto facente parte dell'anno scolastico 2022/2023.

Data la complessità della normativa si consiglia di rivolgersi ai propri centri servizi o consulenti per l'applicazione pratica dell'agevolazione.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Area gestionale

Luca Iemmi



Il Presidente nazionale

Giampiero Redaelli

